

E.N.P.A.F. (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti)
Domanda di riduzione del contributo previdenziale per i nuovi iscritti (dal 2004)

L'iscrizione all'Ordine dei Farmacisti **obbliga** a versare il contributo Enpaf per l'intera annualità.
L'importo annuale dovuto è di oltre 4.500 €: il farmacista ha facoltà (esclusivamente dietro richiesta personale all'Enpaf a Roma) di chiedere la **riduzione del contributo, solo se si trova in una delle seguenti condizioni, per almeno 6 mesi e 1 giorno nell'anno solare** (o, il primo anno, per la maggior parte del tempo):

- 1) **disoccupato** (per non più di 5 anni complessivi: poi c'è obbligo di pagare il 50% del contributo)
- 2) **esercitante attività professionale** (es. collaboratore di farmacia/parafarmacia, informatore scientifico, borsista presso l'Università,...) con rapporto di lavoro dipendente e soggetto, pertanto, ad altra forma di previdenza obbligatoria versata dal datore di lavoro (INPS).

ATTENZIONE: Se svolte per la maggior parte del tempo nell'anno solare, non danno diritto a riduzione del contributo:

- attività professionale con contratti Co.Co.Co./Co.Co.Pro/libera professione con partita IVA: quota 100% = 4.500 €

- qualsiasi attività non professionale del farmacista: riduzione massima del 50% = 2.300 €

È possibile scegliere fra **2 tipi diversi di contribuzione ridotta** (la scelta è reversibile):

- a) **contributo previdenziale ridotto dell'85% (circa € 700 all'anno + € 52 la prima volta)**: a oltre 68 anni di età, dopo almeno 30 anni di iscrizione/contribuzione e 20 anni di attività professionale, si ha diritto alla pensione (ridotta dell'85% rispetto al trattamento intero: meno di 100 € al mese)
- b) **contributo di solidarietà (circa € 90 all'anno se disoccupati o € 180 all'anno se occupati)**: è un contributo a "fondo perduto", senza fini pensionistici, non fiscalmente deducibile, se non si hanno altri redditi professionali non coperti da altra forma previdenziale obbligatoria

La domanda di riduzione, i cui moduli sono disponibili sul sito www.enpaf.it o presso la segreteria dell'Ordine, deve essere inviata esclusivamente all'Enpaf, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, (è altamente consigliabile trattenere una fotocopia per sé).

Nonostante per i nuovi iscritti il termine di presentazione della domanda scada in realtà il 30 settembre del 2° anno di iscrizione (viene concesso del tempo per decidere il tipo di contributo da versare), **i primi bollettini relativi al pagamento dei primi 2 anni (successivamente ogni anno avrà il relativo contributo da pagare) saranno inviati nei primi mesi del 2° anno di iscrizione: pertanto è altamente consigliabile effettuare domanda di riduzione entro dicembre dell'anno di iscrizione, per evitare di ricevere 2 quote annuali intere (€ 9.000 circa) che l'Enpaf assegna d'ufficio in mancanza di esplicita richiesta di riduzione (in tal caso, non effettuare il pagamento ma contattare l'Ordine per fare immediata domanda di riduzione all'Enpaf e rimanere in attesa dei bollettini adeguati).**

Per avere diritto alla riduzione del contributo è necessario documentare all'Enpaf che nell'arco dell'anno ci si trova nelle condizioni di chiedere la riduzione (per disoccupazione o lavoro dipendente, anche sommabili tra di loro) per almeno **6 mesi ed un giorno (cioè la maggior parte del tempo dell'anno solare)**. E' per questo che è necessario inviare **nuova domanda di riduzione ogni volta che la propria situazione lavorativa subisce una variazione** (es. passaggio dallo stato di disoccupazione a quello lavorativo e viceversa, cambiamento di datore di lavoro, fine o rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato) preferibilmente entro pochi giorni o, al massimo, entro il 30 settembre di ogni anno (entro il 31 dicembre solo se le condizioni per beneficiare della riduzione si verificano successivamente al 30 settembre).

Se alla scadenza di un contratto a termine l'iscritto non invia nuova richiesta secondo la nuova situazione, l'Enpaf imporrà il contributo intero. Solamente nel caso in cui siano già stati comunicati la disoccupazione involontaria o il contratto lavorativo a tempo indeterminato, non è necessario inoltrare nuova domanda finché la situazione non cambia. Per dimostrare **lo stato di disoccupazione è indispensabile iscriversi al Centro per l'Impiego (JOB) competente per zona come farmacista in cerca di occupazione** e farsi rilasciare un **relativo certificato di disponibilità lavorativa (subito ogni volta che si termina un lavoro).**

COSA FARE APPENA ISCRITTI

- Se non si hanno prospettive imminenti di lavoro, è assolutamente fondamentale **iscriversi immediatamente al Centro per l'Impiego** come farmacista in cerca di occupazione e **farsi rilasciare l'apposita attestazione di disponibilità al lavoro (patto di servizio)**. Inviare poi la domanda di riduzione all'ENPAF.

- Se si inizia un rapporto di lavoro subito dopo l'iscrizione, è già possibile inviare domanda di riduzione.

In ogni caso chiedere consiglio alla Segreteria dell'Ordine ed inviare domanda di riduzione all'Enpaf (a Roma e non all'Ordine) ENTRO E NON OLTRE DICEMBRE DEL PRIMO ANNO DI ISCRIZIONE.

L'Enpaf ha aderito ad EMAPI, l'Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, stipulando una convenzione in favore dei propri iscritti e dei titolari di pensione diretta Enpaf.

Le prestazioni erogate in favore dei beneficiari sono:

- **ASI – Assistenza Sanitaria Integrativa – Garanzie A e A1**
copre le spese relative a grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, prevede prestazioni extraospedaliere di alta diagnostica e di terapia.
- **LTC – Long Term Care**
consiste nell'erogazione di una rendita mensile vita natural durante nei casi di non autosufficienza
- **TCM – Temporanea caso morte**
copertura assicurativa che prevede l'erogazione di un capitale in caso di morte dovuta a qualsiasi causa.

Requisito generale di accesso alle prestazioni di Emapi è la **regolarità contributiva** Enpaf del richiedente: il richiedente deve essere in regola con la contribuzione posta in riscossione nell'anno della domanda e non deve avere una morosità pregressa, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Tutti gli iscritti che hanno in attivo la Garanzia di base A possono attivare le opzioni B SMART e B PLUS, con oneri a proprio carico.

Le garanzie B prevedono una serie di prestazioni aggiuntive come, ad esempio, il rimborso di spese effettuate per ricoveri per patologie meno gravi e non comprese nella Garanzia A, per interventi chirurgici ambulatoriali, day hospital, per accertamenti diagnostici, visite specialistiche, cure fisioterapiche, check-up, prevenzione dentaria.

È possibile estendere queste coperture integrative al proprio nucleo familiare.

Per avere ulteriori informazioni sul regolamento e la modulistica utile per le richieste di rimborso è consultabile il sito web di EMAPI www.emapi.it.

Contatti e numeri utili:

Telefono – 06/44250196 – 848 88 11 66

Fax – 06/44252624

E-mail – info@emapi.it